CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nº36 del 29, 05, 2024

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SERGIO OSIMO, (C.F.:SMOSRG61C6C773H) INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA RIF.PROT. N. 117 DEL 20.05.2024

L'anno 2024, questo giorno 1224 del mese di 1224

IVANO IACOMELLI	Presente 🔀	Assente	
GIOVANNI CHIATTI	Presente X	Assente	
FABIO ANGELONI	Presente \square	Assente	X
AMEDEO ANNIBALI	Presente X	Assente	
EGIDIO CIAMBELLA	Presente X	Assente	

Presiede il Presidente Ivano Iacomelli

Assistito dal Segretario Dott. Gino Andrea Viola

Convocato con regolare invito, si è riunito con la presenza di Signori:

CONSTDERATO che il Dott. Sergio Osimo (C.F SMOSRG61C16C773H) elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 25, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale ordinario di Civitavecchia per accertare e dichiarare l'illegittimità della deliberazione n.53 dell'14.10.2022 con cui era stata nominata nel ruolo di revisore unico dei conti il Rag. Norberta Pietroni con contestuale richiesta di risarcimento danni– ricorso registrato al protocollo del Consorzio al numero 117/2024;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il legale rappresentante pro tempore in carica del Consorzio a resistere in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

CONSIDERATO che il Consorzio non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

VISTI:

L'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

L'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

- "1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

Precisato che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.lgs. devono comunque rispettare i principi informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 dell'11/05/2012, con la quale è stata chiarita che il conferimento del singolo incarico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale, che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Vista la legge 21 aprile 2023 n.49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Vista la sentenza 09492/2024 emessa dal T.A.R. Lazio;

Evidenziata la natura fiduciaria degli incarichi di patrocinio legale;

Visto il d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Verificata la disponibilità sullo stanziamento del capitolo di bilancio xy/01 del bilancio di previsione in corso;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- a) Di autorizzare il legale rappresentante del consorzio a resistere in giudizio nella causa indicata all'oggetto;
- b) Di riservare a separato atto del competente Responsabile della sezione amministrativa l'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto in questa sede deliberato.

Successivamente,

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

Con voti a unanimità dei presenti ed espressi nelle forme di legge di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267.

In ordine alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLO

In ordine alla regolarità contabile

Civitavecchia, lì 28/05/2524

IL RESPONSABILE DELLA SEZIO

MILL'OS MIN.VA

Dott, Gino Andre

Letto, appropriato e settoscifito come segue.

IL SEGRETARIO

Dott. Gino Angress rola

MERITATION TRANSPORTED A
Ivanio Ideomeili

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia	della	presente	deliberazione	viene	affissa	all'Albo	Pretori	io	il
76/	06/1	026	deliberazione per restarvi 7.	15 giorni	consecuti	vi ai sensi	dell'art.	124	1°
comma del	D.lgs. 18	3.8.2000 n. 26	7.						

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° de dell'art. 18.8.2000

Civitavecchia, lì 29/05/2024

IL SEGRATIARIO

(Dott. Gino And